

GL 0DUWHG u JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
31	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>La morosita' sui lavori taglia il beneficio del superbonus (G.Latour/M.Tarabusi)</i>	3
36	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Codice appalti, la riforma un passo importante ora obiettivi e progetti validi (G.Montedoro)</i>	5
31	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Superbonus, bonifico parlante (F.Poggiani)</i>	6
44	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Edilizia, sicurezza cercasi (E.Micucci)</i>	7
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Robot ancora record. L'Ucimu: ripristinare il credito d'imposta (L.Orlando)</i>	8
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Int. a F.Vaccarone: "La formazione digitale diventa l'ascensore sociale" (E.Bruno)</i>	11
21	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Nasce United, la prima associazione che lega le universita' telematiche (E.Bruno)</i>	13
43	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Scuola 4.0, Esperti pure interni (J.Bennati)</i>	14
Rubrica Professionisti				
37	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Equo compenso in Aula alla Camera: sanzioni a chi accetta sotto il minimo (F.Micardi)</i>	15
23	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Equo compenso in arrivo (M.Damiani)</i>	16
Rubrica UE				
1	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Per Schwab (Forum Davos) la proprieta' privata e la carne sono "cose insostenibili". E l'Ue (T.Oldani)</i>	17
Rubrica Fisco				
35	Il Sole 24 Ore	24/01/2023	<i>Con l'uscita dai forfettari in corso d'anno ritenute non retroattive (A.Caputo)</i>	18
33	Italia Oggi	24/01/2023	<i>Compensi senza retroattivita' (B.Pagamici)</i>	19

Ristrutturazioni

La morosità sui lavori taglia il beneficio del superbonus —p.34

La morosità sui lavori taglia il beneficio del superbonus

Dre Emilia-Romagna. Accesso precluso all'agevolazione per chi non paga le spese di ristrutturazione. Riduzione in caso di pagamento parziale ma le rate della gestione ordinaria non hanno impatti sul bonus

**Giuseppe Latour
Marcello Tarabusi**

Il condomino moroso è escluso dal superbonus. Ma solo se non ha pagato spese legate direttamente all'agevolazione: in questi casi subirà un taglio proporzionale all'ammontare non versato. Non hanno impatto sul 110% (0,90%, a seconda dei casi) gli inadempimenti legati ad altre spese, anche se riguardano ristrutturazioni agevolate con altri sconti fiscali. Sono i molti elementi contenuti in un interpello inedito della direzione regionale Emilia-Romagna dell'agenzia delle Entrate (n. 909/1342-2022), che fa il punto su tutte quelle situazioni di morosità dei condomini che, in qualche modo, possono precludere la cessione del credito e l'accesso al superbonus.

Il quesito chiede, di fatto, l'illustrazione dei principi già enunciati dalle Entrate con la circolare n. 30/E del 2020: qui si parlava di morosità e di impossibilità di cedere il credito di imposta corrispondente alle detrazioni, senza però analizzare i diversi casi che possono presentarsi. Soprattutto, il dubbio è che un condomino che, al momento della delibera di approvazione dei lavori straordinari per l'accesso al 110%, sia moroso per una morosità pre-esistente riferibile alla gestione generale del condominio, «sia da considerarsi moroso ai sensi della citata circolare 30/E e quindi non possa cedere il credito». Oppure, ci si chiede «se la morosità debba ricercarsi negli oneri relativi ai lavori straordinari se e laddove carico del condomino».

La Dre, nella risposta, spiega che le situazioni di morosità dei condomini rilevanti nel contesto che si sta esaminando «sono solo quelle da cui conse-

gue la mancata maturazione del credito d'imposta relativo ad un determinato bonus edilizio». Se il credito di imposta non matura, non può ovviamente essere ceduto. In concreto, allora, se un condomino è moroso in relazione a spese condominiali estranee agli interventi di recupero edilizio agevolati, «ciò non rileva ai fini della cessione credito». Quindi, le morosità della gestione generale non hanno impatti sul superbonus.

Se, invece, un condomino è moroso in relazione a spese per interventi in superbonus «non potrà – spiega l'interpello – cedere il relativo credito, non essendo lo stesso maturato». Nella pratica, questo scenario si può verificare quando ci sia la cessione del credito a un terzo diverso dal fornitore: in questi casi, non essendoci sconto in fattura, il condomino dovrà prima versare le somme a suo carico al condominio e, poi, procedere alla cessione. Quindi, l'amministratore potrà comunicare alle Entrate l'opzione per la cessione «solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato». In caso di versamenti parziali, la cessione sarà possibile «solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto».

In questo quadro, infine, la Dre sottolinea che «la morosità relativa a spese per interventi oggetto di una determinata agevolazione non preclude in sé la possibilità di cedere il credito derivante da spese per interventi di recupero edilizio oggetto di altra agevolazione». Quindi, gli eventuali inadempimenti non sono tra di loro comunicanti.

Nella pratica, tuttavia, non sempre sarà semplice imputare con esattezza l'inadempimento del condominio all'uno o all'altro intervento. Le delibere, infatti, contengono sempre una chiara indicazione dell'esatto riparto delle

spese per natura (ordinaria o straordinaria) e tipologia di intervento (manutenzione, spese di gestione corrente, interventi edili e così via). Ma quando in un'unica seduta si approvano più interventi che godono di distinte agevolazioni, o un intervento agevolato unita-

mente al preventivo ordinario, non sempre vengono previsti distinti piani di rateazione. Nella prassi talora vengono separate le rate ordinarie da quelle straordinarie, specie se queste ultime sono molto gravose, ma quasi mai si tengono separate le rateazioni dei diversi interventi. Come fare a stabilire a quale spesa si riferisce la morosità?

Il condomino, all'atto del pagamento solo parziale di una rata indistinta, potrebbe comunicare all'amministrazione l'esatta imputazione del pagamento tra i diversi interventi, e indicare con precisione quale delle spese si rifiuti di pagare. Tale comunicazione per iscritto e preferibilmente con data certa è opportuna, giacché una ricostruzione dell'esatta riferibilità del pagamento parziale alle singole voci fatta a posteriori potrebbe essere ritenuta abusiva.

In assenza di criteri univoci, l'unica soluzione rimarrebbe allora l'imputazione pro quota. L'amministrazione espressamente riconosce, come si è visto, la proporzionalità "verticale", pari al rapporto tra l'importo totale dovuto e l'ammontare pagato di un singolo intervento. Analogamente, dovrebbe ammettersi la proporzionalità "orizzontale" tra più interventi: il pagamento parziale di rate che comprendono indistintamente più titoli di spesa, in assenza di imputazione specifica comunicata dal condomino, sarà imputato ai vari interventi in proporzione all'entità di ciascuno rispetto al totale delle spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Fondazione Bruno Visentini

CODICE APPALTI, LA RIFORMA UN PASSO IMPORTANTE ORA OBIETTIVI E PROGETTI VALIDI

di **Giancarlo Montedoro**

La Fondazione Visentini-Ceradi intende proporre con questo breve articolo di apertura – in una ottica di rilancio della divulgazione delle proprie attività di ricerca – una serie di riflessioni (che si pubblicheranno nei prossimi appuntamenti della rubrica) sul cosiddetto codice degli appalti quale vero e proprio snodo essenziale nel rapporto Stato-mercato e per la spendita dei fondi del Pnrr alla quale è legata la possibilità di ripresa del Paese.

La riforma degli appalti è stata individuata come un obiettivo del Pnrr. Per adempiere a questo obiettivo essenziale la legge delega 78 del 2022 ha previsto che il Governo adotti un nuovo codice dei contratti pubblici, attualmente in itinere.

Alla redazione di questo testo ha lavorato una Commissione insediata presso il Consiglio di Stato – come commissione consultiva speciale – avente compiti di redazione del nuovo testo normativo; commissione composta da presidenti di sezione del Consiglio di Stato e consiglieri di Stato ed integrata con esperti esterni, giuristi provenienti dal mondo del foro e dell'accademia, ingegneri e tecnici, economisti e funzionari della Banca d'Italia, in un tentativo di fare appello alle risorse delle più svariate istituzioni del Paese per farle lavorare in modo sinergico attorno ad un obiettivo strategico.

Effettivamente il complesso delle regole che disciplinano gli appalti e i contratti pubblici nel tempo non si è segnalato per snellezza e per semplicità applicativa.

Nemmeno per stabilità.

Il pensiero corre a Bisanzio quando si pone mente al coacervo di regole che disciplinano i contratti pubblici, meandri disciplinari nei quali rischia di perdere l'orientamento anche il giurista più smaliziato e che sono un certo

attentato al principio della certezza del diritto, in altri tempi vera e propria stella polare dell'ordinamento.

Tale complessità è figlia di molti padri (fra cui l'ansia regolatoria della postmodernità, la diffidenza verso la discrezionalità dei funzionari, la paura delle occasioni di corruzione insite nella materia degli appalti), ma merita una menzione anche una causa meno nota: il cosiddetto costituzionalismo multilivello, ossia una struttura articolata e plurale del sistema delle fonti che parte dal livello sovranazionale ed intreccia regole nazionali e regionali a cascata componendo un paesaggio che costringe l'interprete a una navigazione perigliosa ed alla ricostruzione del contenuto della regola a partire da plurimi testi.

A chi scrive, in tempi passati, è accaduto di segnalare che la disciplina degli appalti è occasione di esercizi di riformismo estenuato e tardivo (nel senso che le regole nascono spesso già vecchie), in una continua rincorsa fra i livelli e i formanti dell'ordinamento, specie fra il legislatore e la giurisprudenza; rincorsa per via della quale non fa in tempo a stabilizzarsi un orientamento giurisprudenziale senza che si susseguano interventi normativi che costringono poi le Corti a giochi ricombinatori in una fuga senza fine.

Sarebbe stato il caso di invocare una tregua normativa.

Tuttavia a fronte delle emergenze pandemiche e postpandemiche il codice attualmente vigente, il Dlgs 50 del 2016, non è stato giudicato funzionale per la spendita dei fondi del Pnrr tanto da aver portato a deroghe applicative (rinvenibili nei decreti legge 76 del 2020 e 77 del 2022) giudicate favorevolmente dalle amministrazioni e dagli organi comunitari.

Occorreva per tali motivi andare oltre la disciplina derogatoria, stabilizzare la logica delle nuove

semplificazioni e renderla strutturale mediante l'adozione di un nuovo codice.

Un compito improbo quindi quello di semplificare il quadro con un nuovo codice; un compito ad alto rischio di fallimento.

Cionondimeno un compito assolto dal Consiglio di Stato, con la consegna del testo del nuovo codice.

Un lavoro importante – ovviamente non privo di limiti come ogni opera umana – che non deve però – nonostante l'apprezzamento che lo circonda – essere visto come l'unico passo da compiere per arrivare al risultato del rilancio di una spesa pubblica in grado di determinare la ripresa del Paese mediante un innalzamento dei volumi, della rapidità di attuazione e dell'efficacia economica della spesa in conto capitale.

La variabile normativa è – con evidenza – una sola delle complesse variabili in gioco.

Occorre mettere in campo validi progetti, occorre una capacità di direzione politica complessiva, nella selezione di tali progetti e nella loro attuazione individuando priorità strategiche e sperando che non si arenino nei frequenti conflitti Stato-Regioni (va semplificata in proposito la governance del Pnrr), occorre qualificare e accorpare le stazioni appaltanti, condurre una seria lotta ai cartelli che inquinano le gare, e, *last but not least*, realizzare una digitalizzazione efficiente (perché può esserci anche una digitalizzazione inefficiente).

Vaste programme, ma non si può sbagliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Eserva il prelievo della ritenuta dell'8%. Dichiarazione sostitutiva per la contabilizzazione

Superbonus, bonifico parlante

Errata compilazione inibisce riconoscimento del beneficio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Fruizione del superbonus soltanto con bonifico parlante e prelievo della ritenuta dell'8%. Per l'Agenzia delle entrate, la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale che pregiudichi l'obbligo di operare la ritenuta non consente il riconoscimento della detrazione. Il contribuente, dunque, deve procedere con una ripetizione del pagamento ma, se i dati non sono completi e il pagamento non può essere ripetuto, lo stesso può ottenere una dichiarazione sostitutiva, da parte dell'impresa appaltatrice, che attesti la corretta contabilizzazione del ricavo.

Così l'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito, presentato nel corso del 6° Forum dei commercialisti organizzato da *ItaliaOggi*, sul tema del pagamento della detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, in assenza di un bonifico parlante.

Si chiedeva, infatti, se, in caso di errato pagamento, avvenuto con bonifico ordinario, delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) fosse possibile applica-



Uno scorcio della platea del Forum

re le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante, come indicato a suo tempo dall'Agenzia delle entrate (circ. n. 43/E/2016).

E' noto, infatti, che per poter fruire delle detrazioni edilizie, i soggetti non titolari di reddito d'impresa devono pagare le spese con un bonifico bancario dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta di acconto dell'8% nei confronti del destinatario del pagamento; soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico ma se la ritenuta, come avviene con utilizzo dei bonifici ordinari, non è stata operata, l'uni-

co modo per non perdere il diritto all'agevolazione è la ripetizione del bonifico, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese.

Il quesito è da ritenersi legittimo giacché, sul tema, era stato rilasciato un chiarimento (circolare 28/E/2022 pag. 176) che pareva, nei contenuti, differire per il superbonus rispetto ai chiarimenti già forniti, relativi alle altre detrazioni.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta, precisa che, come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini della detrazione maggiorata (superbonus), per il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi deve utilizza-

ta la tipologia di bonifico bancario o postale dal quale risulti, necessariamente, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con un più recente documento di prassi (circolare 30/E/2020) è stato confermato, richiamando altro documento (risoluzione n. 55/E/2012), che la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta, di cui all'articolo 25 del dl 78/2010, non permette il riconoscimento della detrazione, fatta salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Per l'Agenzia, in sintesi, la detrazione maggiorata non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi più semplice in cui il contribuente proceda, dopo una preventiva restituzione di quanto pagato, con la ripetizione del pagamento attraverso un nuovo bonifico bancario e/o postale nel quale siano riportati, in maniera pun-

tuale, i dati richiesti, necessari ad operare la predetta ritenuta.

Inoltre, con altro documento di prassi (circ. 43/E/2016), richiamato da ultimo anche da altro documento dell'agenzia (circ. 28/E/2022), è stato precisato che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente entri in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Tale soluzione era già pacifica per i cosiddetti bonus ordinari ma, con la risposta ricevuta, l'Agenzia delle entrate ha esteso la detta applicazione anche alla detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 affermando, inequivocabilmente, che i citati chiarimenti possono applicarsi "anche con riferimento alle spese ammissibili al superbonus". (riproduzione riservata)

— © Riproduzione riservata —



Legambiente: il 30% delle scuole necessita di interventi straordinari. Peggio Sud e isole

Edilizia, sicurezza cercasi

Qualità dell'aria non pervenuta. Spinta alle rinnovabili

DI EMANUELA MICUCCI

Nonostante, dal 2017 al 2021, il 59,3% degli edifici scolastici abbia beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, il 30,6% delle scuole necessita ancora di interventi straordinari, dato che al Sud sale al 36,8% e nelle isole al 53,8%. È quanto emerge dall'ultimo Ecosistema Scuola, l'annuale rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi (www.legambiente.it).

Il report fa il punto al 2021 sullo stato di salute di 5.616 edifici scolastici di 94 capoluoghi di provincia, tra materne, primarie e medie, e denuncia che la strada per la sicurezza della scuola italiana è ancora lunga, visti i forti ritardi sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici e sull'efficientamento energetico, accompagnati da un divario crescente tra le scuole del Nord,

del Sud e delle isole. Nel periodo considerato, risultano eseguite indagini diagnostiche dei solai solo nel 30,4% degli edifici, dato che scende nelle isole al 18,8%. Mentre interventi per la loro messa in sicurezza sono stati realizzati appena sul 12% degli edifici. Non va meglio sul fronte dell'adeguamento sismico.

Se il 53,8% dei comuni capoluogo di provincia dichiara di aver realizzato questa tipologia di intervento negli ultimi 5 anni, i lavori hanno interessato solo il 3,1% degli edifici scolastici. In Sicilia si è intervenuto in 5 anni in solo 2 scuole, una a Messina e una a Catania.

Anche questo anno il rapporto dedica un capitolo sul rischio ambientale indoor rilevando ancora una volta «la scarsa capacità da parte delle amministrazioni di fornire informazioni relative al rischio ambientale». Nello specifico, nel caso del rischio amianto, sulle 94 amministrazioni che

hanno partecipato alla ricerca, solo 70 hanno fornito i dati. Tra queste, il 92,9% dichiara di aver realizzato nel 2021 monitoraggi per rilevarne la presenza.

Sul rischio radon sono soltanto 68 le amministrazioni ad aver fornito dati. Tra queste, solo il 45,6% dichiara di aver realizzato monitoraggi per rilevarlo. Tuttavia, l'indagine di Legambiente limita la ricerca del rischio ambientale indoor al solo inquinamento da amianto e radon, con i relativi monitoraggi, e alla presenza di wi-fi e reti cablate nelle scuole.

Nulla sulla più ampia tematica della qualità dell'aria interna. Neppure nel capitolo dedicato all'emergenza covid-19 nelle scuole, sebbene il virus che ha contrassegnato gli ultimi anni si trasmetta principalmente per via aerea. Secondo Legambiente dati positivi arrivano dagli interventi previsti con gli speciali fondi covid per realizzare nuove

aule, potenziare i trasporti e la rete internet. Ma si tratta di numeri ancora troppo bassi per indicare un cambio di marcia.

Nel 2021 si sono realizzate 544 aule, di cui 321 nuove e 223 recuperate da spazi precedentemente non utilizzati. Il 62,5% dei comuni ha adottato misure specifiche per l'organizzazione del trasporto pubblico, con il 32,5% che offre la possibilità di avere il trasporto scolastico gratuito. Inoltre, il 69% dei comuni ha realizzato interventi per potenziare la rete internet per la didattica.

Non ci si sofferma sugli interventi per migliorare la qualità dell'aria interna delle scuole. Né emergono tra gli interventi di sicurezza o di efficientamento energetico quelli riguardanti la ventilazione meccanica controllata. Una strada in salita, quindi, questa anche per un'organizzazione sensibile a certe tematiche. Che nel report, ad esempio, denuncia il peso dei ritardi

di sull'efficientamento energetico.

Sebbene a livello nazionale l'81% delle amministrazioni ha dichiarato di aver realizzato questi interventi, nelle scuole, spiega, i lavori sono stati rivolti solo al 17% degli edifici scolastici, dato che sale al Nord al 21,2% mentre nelle isole riguarda appena il 5,8% delle scuole. A oggi appena il 10,8% delle scuole è nelle prime tre classi energetiche, mentre ben il 74,8% è fermo nelle tre ultime classi, il 39% addirittura in classe G.

Passi in avanti si registrano, invece, sulla presenza di impianti da energia rinnovabile nelle scuole: dal 2011 al 2021 gli edifici scolastici che li possiedono sono passati dal 12,4% al 21,8%. Tuttavia, osserva Legambiente, se si continuasse con la stessa progressione ci vorrebbero almeno altri 80 anni per avere tutte le scuole con fonti rinnovabili.

> Riproduzione riservata



